

Informativa ai sensi dell'Art. 5 ("Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità") Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Prima pubblicazione	31 marzo 2021
Ultimo aggiornamento	25 giugno 2026

1. Premessa

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (*"Sustainable Finance Disclosure Regulation"* o *"SFDR"*) introduce specifici obblighi di trasparenza in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nell'ambito delle politiche di remunerazione adottate dai partecipanti ai mercati finanziari.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento SFDR, Torre SGR S.p.A. (di seguito la *"SGR"*) pubblica sul proprio sito internet informazioni circa la coerenza delle proprie politiche di remunerazione con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.

Per *"rischio di sostenibilità"* si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (*"ESG"*) che, qualora si verifichi, potrebbe provocare un impatto negativo significativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento¹.

2. Integrazione dei rischi di sostenibilità nelle politiche di remunerazione

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione coerenti con una sana e prudente gestione dei rischi, incluse le componenti connesse ai rischi di sostenibilità, in conformità alla normativa applicabile e ai principi di corretta gestione dei conflitti di interesse. Le Politiche di Remunerazione della SGR sono orientate alla valorizzazione del merito, delle competenze e delle performance conseguite nel medio-lungo periodo, promuovendo comportamenti coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e con l'integrazione dei fattori ESG nell'ambito dell'attività di gestione collettiva del risparmio.

In tale contesto, la SGR considera i rischi di sostenibilità anche ai fini della definizione dei sistemi di incentivazione, al fine di evitare che le strutture retributive possano incentivare l'assunzione di rischi non coerenti con i profili di rischio dei FIA gestiti o con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalla Società.

2.1 Obiettivi ESG e sistemi incentivanti

Le Politiche di Remunerazione della SGR prevedono, ove applicabile e in misura proporzionata rispetto ai ruoli e alle responsabilità ricoperte, l'integrazione di specifici obiettivi ESG nell'ambito dei sistemi di incentivazione e valutazione della performance del personale. Tali obiettivi:

- sono definiti in funzione del ruolo e delle responsabilità attribuite ai singoli componenti del personale;
- tengono conto della rilevanza delle tematiche ESG rispetto alle attività svolte;

¹ Cfr. art. 2, comma 22 del Regolamento SFDR.

- sono individuati in coerenza con la Policy ESG e con gli obiettivi strategici della SGR in materia di sostenibilità;
- possono essere inclusi nei sistemi di performance management e nelle schede "Management by Objectives" ("MBO");
- presentano natura quali-quantitativa e sono definiti secondo criteri coerenti con il principio di proporzionalità.

L'integrazione di obiettivi ESG nei sistemi di remunerazione e incentivazione è finalizzata a promuovere comportamenti coerenti con l'approccio adottato dalla SGR in materia di sostenibilità e con il progressivo rafforzamento dei presidi ESG nei processi aziendali e di investimento.

3. Disposizioni finali

La presente informativa è aggiornata periodicamente al fine di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo applicabile, delle politiche interne adottate dalla SGR e delle prassi di mercato rilevanti in materia di sostenibilità e remunerazione.